Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

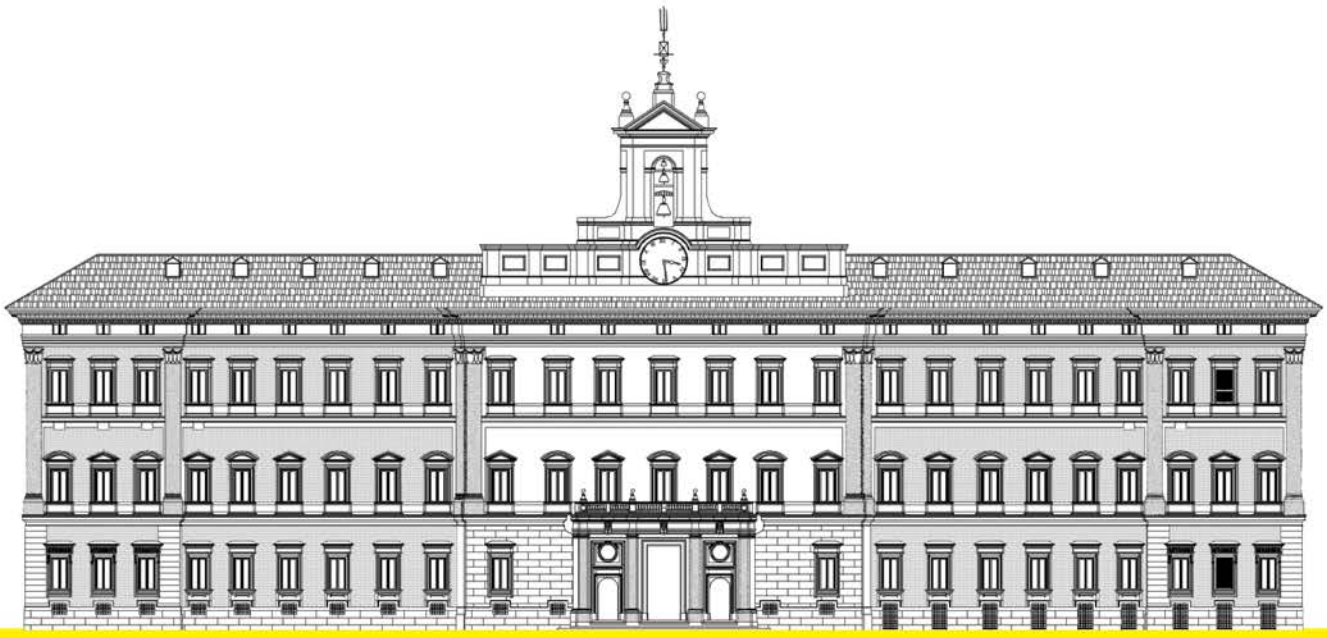

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3444

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2016)

Emendamento del Governo 19.141

N. 305 – 14 dicembre 2015

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3444

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2016)

Emendamento del Governo 19.141

N. 305 – 14 dicembre 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

ARTICOLO 1, COMMI 158-*BIS* E 158-*TER* ..... - 3 -

NORME IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ..... - 3 -

ARTICOLO 1, COMMA 161 ..... - 5 -

ANTICIPAZIONE EFFETTI RIMODULAZIONE DETRAZIONE IRPEF PENSIONATI ..... - 5 -

ARTICOLO 1, COMMA 164-*BIS* ..... - 6 -

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ..... - 6 -

ARTICOLO 1, COMMI 165-*BIS* E 165-*TER* ..... - 7 -

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 148/2015 ..... - 7 -

ARTICOLO 1, COMMI 165-*QUATER* E COMMA 211 ..... - 8 -

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL ..... - 8 -

ARTICOLO 1, COMMI 161-*BIS* E 161-*TER* ..... - 10 -

DISPOSIZIONI DI COPERTURA ..... - 10 -

PREMESSA

L'emendamento, presentato il 14 dicembre 2015, è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.
La relazione tecnica contiene anche un quadro di riepilogo degli effetti delle singole disposizioni della proposta emendativa sul saldo netto da finanziare e sull'indebitamento netto. Di tali importi si dà conto nelle successive schede di analisi.
Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le ulteriori previsioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, commi 158-*bis* e 158-*ter*
Norme in materia di rivalutazione delle pensioni

Le norme, prevedono che la percentuale di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali - corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento all'analogo valore medio relativo all'anno precedente - non può risultare inferiore a zero (comma 158-*bis*).
Si dispone inoltre che le operazioni di conguaglio relative alla rivalutazione delle pensioni per l'anno 2014, determinata in via definitiva con decorrenza dal l° gennaio 2015, non vengono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015 limitatamente ai ratei corrisposti per il medesimo anno. Tale conguaglio viene effettuato in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016. Restano ferme le operazioni di conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015 (comma 158-*ter*).

La relazione tecnica precisa che dal comma 158-*bis* non derivano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, sia in quanto le previsioni a normativa vigente attualmente non contemplano il verificarsi di tale eventualità sia in quanto l'assetto normativo-istituzionale vigente dell'adeguamento al tasso di inflazione delle prestazioni in esame già implicitamente esclude l'applicazione di un'indicizzazione negativa (come risulta evidente dall'impostazione di progressività data dal legislatore allo schema di indicizzazione delle pensioni, nonché, tra l'altro, dall'esplicito riferimento ad aumenti di rivalutazione automatica contenuto nella disposizione originaria di cui all'art. 11 del dlgs n. 503/1992.

Con riferimento al posticipo del conguaglio relativo all'anno 2014, la RT precisa che la disposizione prevede che con riferimento alla percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2014 determinata in via definitiva con decorrenza dal l° gennaio 2015 (+0,2%) le operazioni di conguaglio (recupero a debito del pensionato di +0,l% erogato in eccedenza) non vengono operate, limitatamente ai ratei corrisposti nell'anno 2015, in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015 e vengono effettuate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016, mentre è confermato il conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015.

La RT espone i seguenti effetti finanziari recati dalla disposizione in esame.

(milioni di euro)

	2016	**2017**
Spesa pensionistica	-230	+230
Effetti fiscali indotti	+45	-45
Effetto complessivo	-185	+185

(segno - = peggioramento dei saldi).

La relazione tecnica riporta inoltre un quadro di riepilogo degli effetti dell' emendamento che, con riguardo alle disposizioni in esame, indica i seguenti importi.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			**Indebitamento netto**		
	2016	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
Maggiori spese						
Conguaglio rivalutazione pensioni (Comma 158-*ter)*	185			185		
Minori spese						
Conguaglio rivalutazione pensioni (Comma 158-*ter)*		185			185	

Al riguardo in merito alla stima indicata dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Riguardo al posticipo del conguaglio, andrebbe chiarito se possano prefigurarsi effetti di incremento della base di calcolo per le rivalutazioni successive al 2015, ferma restando la possibilità di eventuali operazioni compensative.

ARTICOLO 1, comma 161

Anticipazione effetti rimodulazione detrazione IRPEF pensionati

La norma, sostituendo il comma 161 del disegno di legge di stabilità, dispone l'anticipazione al 2016 degli effetti delle rimodulazioni delle detrazioni IRPEF spettanti sui redditi da pensione (cosiddetta *no tax area* per i pensionati), originariamente previsti a decorrere dal 2017.

E' disposta altresì la riduzione di 300 milioni di euro per l'anno 2016 del Fondo sociale per occupazione e formazione, come rifinanziato dal comma 164 del provvedimento in esame. Per l'anno 2017 il predetto Fondo è invece incrementato di 89 milioni di euro.

Si ricorda che il comma 164 del ddl di stabilità in esame prevede l'incremento di 250 milioni di euro per l'anno 2016 del Fondo sociale per occupazione e formazione che è destinato al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

La relazione tecnica precisa che dall'anticipazione degli effetti della *no tax area* per i pensionati derivano minori entrate fiscali pari a 146,5 milioni di euro per l'anno 2016 e 43 milioni di euro per l'anno 2017.

Per il concorso alla copertura delle predette minori entrate la disposizione prevede la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma l, lettera a), del decreto-legge n. 185/2008, per 300 milioni di euro per il 2016. E' altresì previsto l'incremento per 89 milioni di euro del medesimo fondo per il 2017.

Da tale riduzione conseguono i seguenti effetti sui saldi:

- Saldo netto da finanziare: minore spesa per 300 milioni di euro per l'anno 2016 e maggiore spesa per 89 mln di euro per l'anno 2017;
- Indebitamento netto: minore spesa per 180 mln di euro per il 2016 e maggiore spesa per 53 mln di euro per l'anno 2017 tenuto conto della contabilizzazione in circa il 60% del saldo netto da finanziare autorizzato.

La relazione tecnica riporta anche un quadro di riepilogo degli effetti dell'emendamento, con riguardo alle disposizioni in esame, indica i seguenti importi.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2016	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
Minori entrate tributarie/Maggiori spese						
Anticipazione no *tax area* pensionati (Comma 161)	146,5	43,2		146,5	43,2	
Minori spese						
Riduzione fondo occupazione (Comma 161)	300			180		
Maggiori spese						
Incremento fondo occupazione (Comma 161)		89			53	

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 1, comma 164-*bis*
Contratti di solidarietà

Normativa vigente. L'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015 ha previsto l'abrogazione, a decorrere dal 1° luglio 2016, dell'articolo 5 del decreto legge n. 148/1993, che, al comma 5 disponeva, per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIG che (al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo) stipulano contratti di solidarietà, la corresponsione, per un periodo massimo di 2 anni, di un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Si prevedeva l'erogazione del predetto contributo in rate trimestrali e la sua ripartizione in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Il successivo comma 8 disponeva altresì l'applicazione di tale agevolazione alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, anche se con meno di 16 dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepissero, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori.

La norma definisce l'ambito di applicazione dell'abrogazione prevista dall'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015, disponendo che le norme sui contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto legge n. 148/1993 trovano applicazione per l'intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016 nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016.
All'onere derivante dalla norma in esame, pari a euro 60 milioni per l'anno 2016, si provvede a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

La relazione tecnica si limita a descrivere la norma.
Nel quadro di riepilogo degli effetti dell'emendamento la norma in esame non è considerata.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento di 60 milioni di euro per l'anno 2016 a

carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione per i soli contratti collettivi aziendali stipulati dopo il 15 ottobre 2016.

Per quanto attiene ai contratti collettivi aziendali stipulati prima del 15 ottobre 2015, il comma 164 del disegno di legge di stabilità in esame dispone un incremento per l'anno 2016 del Fondo sociale per la formazione e l'occupazione per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Al Fondo è fatta altresì confluire l'autorizzazione di spesa di cui al decreto legge n. 148/1993 (art. 1, co. 7), relativa ai contratti di solidarietà.

ARTICOLO 1, commi 165-*bis* e 165-*ter*
Modifiche al decreto legislativo n. 148/2015

Le norme apportano alcune modifiche al decreto legislativo n. 148/2015, prevedendo quanto segue.

- Sopprimendo all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo le parole "nel settore industriale", si prevede che ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale non si tenga conto del requisito occupazionale di 90 giorni per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili[1] per tutti i settori produttivi (comma 165-*bis*).
- L'esclusione dall'elenco delle abrogazioni espresse del citato decreto legislativo dell'articolo 3 del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869. L'articolo 3 citato prevede che siano escluse dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria alcune categorie di imprese, fra le quali le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale (comma 165-*ter*).

La relazione tecnica con riferimento al comma 165-*bis* precisa che dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica, tenuto anche conto che in sede di relazione tecnica al decreto legislativo n. 148/2015, in via prudenziale, non erano stati conteggiati effetti connessi ad un'esclusione parziale di settori dalla deroga al requisito dei 90 giorni. Ciò in quanto si trattava di una razionalizzazione dell'istituto, i cui effetti prudenzialmente non erano computati perché riscontrabili solo a consuntivo.

[1] Si tratta di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai (articolo 1, comma 1, lettera *a),* della legge n. 164/1975) che risultano totalmente imprevedibili ed estranei al normale rischio di impresa. La verifica della ricorrenza di evento oggettivamente non evitabile spetta all'INPS e assume rilievo ai fini del superamento del limite complessivo di durata del trattamento, della procedura sindacale, del pagamento dei contributi addizionali.

In merito al comma 165-*ter,* la RT afferma che la disposizione intende riallineare per via normativa, e non solo interpretativa, la definizione degli ambiti di inclusione nelle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie a quanto previsto dalla relazione tecnica al d.lgs. n. 148 del 2015; in tali termini la disposizione non ha effetti sulla finanza pubblica. La RT precisa, inoltre, che la relazione tecnica al d.lgs. n. 148/2015 ha assunto l'invarianza rispetto alla normativa previgente degli ambiti di inclusione nelle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, essendo gli aspetti inclusivi concernenti la disciplina delle integrazioni salariali attuati mediante i fondi di solidarietà, come specificato nella relazione tecnica al medesimo decreto legislativo.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 1, commi 165-*quater* e comma 211
Indennità di disoccupazione DIS-COLL

Le norme dispongono che l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 22/2015, è riconosciuta anche per l'anno 2016, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal l° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017.

Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL.

Per gli episodi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, non si applicano i requisiti reddituali e contributivi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 22/2015.

L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base plurieru1ale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

Le risorse stanziate dall'articolo 19, comma l, del decreto-legge n. 185/2008, come quota parte del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, sono destinate al finanziamento del presente comma nella misura di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017.

Si ricorda che l'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 185/2008 prevede che, nell'ambito delle risorse del Fondo per l'occupazione, le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, sono preordinate al

finanziamento degli istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare, nonché all'istituto sperimentale di tutela del reddito.

Il limite di spesa sopra indicato può essere incrementato in misura pari alle risorse residue destinate nell'anno 2016 al finanziamento della DIS-COLL riconosciuta per eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal l° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015 e non utilizzate, da concludersi entro il mese di maggio 2016 , computando le prestazioni in corso a alla data del 30 aprile 2016, ai fini del predetto procedimento accertativo, per l'intera relativa durata teorica (comma 165-*quater*).

Nella parte conseguenziale dell'emendamento, recante le disposizioni di copertura, si procede inoltre alla riformulazione del comma 211, prevedendo il rifinanziamento del "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale", di cui al comma 208, nella misura di 30 milioni per il 2017 e di 54 milioni a decorrere dal 2018 (lett. a).

Nell'attuale formulazione il comma 211 del disegno di legge di stabilità 2016 (C. 3444) destina al " Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale", di cui al comma 208, le risorse stanziate dall'art. 19, comma 1, del DL 185/2008 per istituti di sostegno al reddito, nella misura **di 54 milioni** annui a decorrere dal 2016.

Per effetto della riformulazione si determinano minori spese per **54 mln nel 2016 e 24 mln nel 2017**. Detti effetti appaiono quindi compensativi rispetto alla maggiore spesa recata dai commi 165-*bis* e 165-*ter*.

La relazione tecnica precisa che al finanziamento di tale limite di spesa si provvede con le risorse stanziate dall'articolo 19, comma l, del decreto legge n. 185/2008, nella misura di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017, risultando pertanto necessario, ai fini della copertura della disposizione, rideterminare il finanziamento del comma 211 del DDL di stabilità in esame (Fondo per la lotta alla povertà ed esclusione sociale), eliminando l'annualità 2016 e riducendo a 30 mln di euro il finanziamento per l'anno 2017.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione in considerazione della circostanza che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto, fissato in 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017.

ARTICOLO 1, commi 161-*bis* e 161-*ter*
Disposizioni di copertura

Nella parte conseguenziale dell'emendamento si prevede, oltre alla riformulazione del comma 211, prima indicata:

- la riduzione delle dotazioni del "Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali"[2], di **100 milioni** per il 2016 ed il suo incremento per **36 milioni** per il 2017 (cpv. comma 161-*bis*);
- il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'INPS[3] di una quota, pari a **52 milioni** per il 2016, delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione[4]. Per il 2017 viene disposto[5] l'incremento per **52 milioni** del Fondo sociale per occupazione e formazione[6] (comma 161-*ter*).

Il versamento viene disposto in deroga a quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. n.150/2015. La disposizione richiamata, in relazione alla gestione delle risorse finanziarie dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, al comma 2, prevede che a decorrere dal 2016 le entrate del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845/1978, relativo ai datori di lavoro non aderenti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, siano versate per il 50 per cento al Fondo di rotazione per l'accesso al Fondo sociale europeo e, per il restante 50 per cento al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'art. 18, del DL n. 185/2008.

La relazione tecnica, con riguardo alle misure poste a copertura, evidenzia quanto segue.
Comma 161-*bis*
La compensazione di quota parte degli oneri derivanti dalle complessive disposizioni in esame, quanto a 100 milioni di euro per il 2016, è assicurata, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di

[2] Di cui all'art. 6, comma 2, del DL n. 154/2008.
[3] Il versamento viene disposto in deroga a quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. n.150/2015. La disposizione richiamata, in relazione alla gestione delle risorse finanziarie dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, al comma 2, prevede che a decorrere dal 2016 le entrate del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845/1978, relativo ai datori di lavoro non aderenti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, siano versate per il 50 per cento al Fondo di rotazione per l'accesso al Fondo sociale europeo e, per il restante 50 per cento al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'art. 18, del DL n. 185/2008.
[4] Di cui all'art. 118, della legge n. 388/2008.
[5] Per le finalità di cui all'art. 5, del D.lgs. n.150/2015.
[6] Di cui all'art. 18 del DL n. 185/2008.

contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del DL n. 154/2008. Lo stesso Fondo è incrementato di 36 milioni di euro per il 2017.

Comma 161-*ter*

La disposizione comporta economie per 52 milioni di euro per il 2016 e maggiori oneri per 52 milioni di euro per il 2017. La disposizione stabilisce il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. n.150/2015, di una quota pari a 52 milioni di euro per il 2016, delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge n. 845/1978, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'art. 118 della legge n. 388/2008. Per il 2017 è previsto per le finalità di cui all'articolo 5 del D.lgs. n. 150/2015 l'incremento per 52 milioni di euro del Fondo sociale per occupazione e formazione.

La relazione tecnica rileva che si evidenziano:

- sul saldo d'indebitamento netto, minori spese per 52 milioni per il 2016 e maggiori spese per 52 milioni per il 2017;
- sul saldo netto da finanziare maggiori entrate per 52 milioni per il 2016 e maggiori spese per 52 milioni per il 2017.

La relazione tecnica riporta, altresì, un quadro di riepilogo degli effetti derivanti dall'emendamento che, con riguardo alle disposizioni in esame, indica i seguenti importi.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento		
	2016	**2017**	**2018**	**2016**	**2017**	**2018**
Maggiori spese						
Fondo compensazione effetti finanziari. (comma 161-*bis)*					36,00	
Proventi derivanti da aumenti contributivi (comma 161-*ter*)		52,0			52,0	
Maggiori entrate extra-tributarie						
Proventi derivanti da aumenti contributivi (comma 161-*ter*)	52,0					
Minori spese						
Fondo compensazione effetti finanziari. (comma 161-*bis)*				100,00		
Proventi derivanti da aumenti contributivi (comma 161-*ter*)				52,00		

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.